

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2005

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO
DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE
DELL'UNICA BASE IMPONIBILE PER IL GRUPPO DI IMPRESE NON RESIDENTI

PERIODO DI IMPOSTA 2004

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

	2
1.1 Premessa	2
1.2 Termini e modalità di presentazione	2
1.3 Versamenti	2
1.4 Acconti	3

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

	3
1.1 Generalità	3
1.2 Tipo di dichiarazione	3
1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante	3
1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	4
1.5 Firma della dichiarazione	4
1.6 Impegno alla presentazione telematica	4
1.7 Visto di conformità	5

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

	5
C1 Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale	5

C2 Quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	6
C3 Quadro NX - Trasferimenti al gruppo	8
C4 Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	10

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

	11
C5 Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo	11
C6 Quadro MR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	12
C7 Quadro MX - Trasferimenti al gruppo	15

V. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

	16
C8 Quadro CN - Determinazione dell'imposta	16

VI. PROSPETTI

	17
C9 Quadro CS - Prospetti vari	17

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1

Premessa

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), introducendo con gli articoli da 117 a 129 l'istituto del consolidato nazionale e con gli articoli da 130 a 142 quello del consolidato mondiale, in base ai principi contenuti nell'art. 4, comma 1, della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.

La disposizione di cui all'art. 4 citato ha previsto, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un'unica base imponibile, su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Inoltre, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004 ha fornito i necessari chiarimenti.

Il presente modello deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NR, NX, NI, CN e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MR, MX, CN e CS.

Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NR, NX ed NI) e a quello mondiale (MF ed MR) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i prospetti del quadro CS.

In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR.

1.2

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).

Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel Modello UNICO 2005 SC.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nel paragrafo 5 del modello UNICO 2005 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

1.3

Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato.

In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

1.4 Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, è determinata nella misura del 102,5 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Si ricorda che gli acconti relativi al primo periodo d'imposta di applicazione dell'istituto del consolidato nazionale (per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, acconti 2004), trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1.1 Generalità

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale 2005 va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale 2005 comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati relativi alla società o l'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

1.2 Tipo di dichiarazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione effettuata con il presente modello.

Qualora la presente dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".

Nell'ipotesi in cui la presente dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale".

Infine nelle ipotesi in cui il consolidato nazionale concorra alla base imponibile del consolidato mondiale, vanno barrate entrambe le caselle.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO SC 2005.

1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante

Denominazione

Va indicata la denominazione e il codice fiscale risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Paese estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO SC 2005.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

I dati da indicare in tali campi riguardano la data di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante.

Codici statistici

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO SC 2005, in quanto compatibili.

Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.

In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

1.4**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO SC 2005. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che effettuano il controllo contabile ovvero dal presidente se si tratta di organo collegiale.

1.6**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999. A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1**Generalità**

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. da 122 a 125 del TUIR.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;

sezione II – Rettifiche di consolidamento;

sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità.

1.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2005 SC.

Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** va indicato, in **colonna 1**, il reddito o la perdita.

La **casella 2** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nei **righi** da **NF2** a **NF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 2**, il reddito o la perdita.

La **casella 3** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nel **rigo NF7** va riportata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo NF1 e di colonna 2 dei rigi da NF2 a NF6.

1.3

Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale, secondo quanto previsto dall'art. 122 del TUIR, lett. a), b) e c). In tale sezione andranno indicate inoltre le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione).

Nel **rigo NF8** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ai sensi della lettera a) dell'art. 122 del TUIR.

Nel **rigo NF9, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui agli artt. 122, comma 1, lett. b) e 124, comma 1, lett. a) del TUIR connessa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui all'art. 122, lett. b) del TUIR.

Nel **rigo NF10, colonna 1**, la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui all'art. 122, lett. c) del TUIR.

Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei rigi da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo NF12** va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi di rigo NF7 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Qualora l'opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), tale importo va riportato nel quadro CN, rigo CN1 o CN2. Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), l'importo di rigo NF12 va riportato nel quadro MF, rigo MF1.

1.4

Sezione III Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nei rigi da NF13 a NF16 vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente;
- in **colonna 2**, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in **colonna 3**, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti;

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

C2. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

2.1

Generalità

Il quadro va compilato per determinare i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Qualora alla formazione del reddito complessivo abbiano concorso redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi esteri sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Ai fini del consolidato nazionale, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

sezione I – Redditi prodotti all'estero e relative imposte pagate a titolo definitivo;

sezione II – Prospetto dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

2.2

Sezione I Redditi prodotti all'estero e relative imposte pagate a titolo definitivo

Nel **rigo NR1**, va indicato il codice fiscale della società che ha prodotto il reddito estero.

Nei **rigi** da **NR2** a **NR4** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, l'importo del reddito estero;
- in **colonna 4** va indicato l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito di impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir;

- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.
Per i rigi da NR5 a NR16 valgono le istruzioni fornite per i rigi da NR1 a NR4.

2.3

Sezione II Prospetto dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Sezione II-A

Dati relativi ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione II-A che la sezione II-B. La sezione II-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta; la sezione II-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta spettante.

Nel redigere la presente sezione, si deve procedere ad aggregare i dati per ciascuno Stato e per periodo d'imposta di produzione del reddito, sulla base degli elementi forniti nella sezione I.

Nei **rigi da NR17 a NR20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, la somma dei redditi prodotti dalle società o enti partecipanti alla tassazione di gruppo quale sommatoria delle colonne 3 della sezione precedente;
- in **colonna 4**, la somma delle relative imposte estere indicate nella colonna 5 della sezione precedente;
- nelle **colonne 5, 6 e 7**, i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7).
- la **colonna 8** non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo.
- in **colonna 9**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda nazionale; a tal fine indicare il minore tra quanto esposto a colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{colonna 3 rigo NR}}{\text{colonna 5 rigo NR}} \times \text{colonna 6 rigo NR}$$

Le **colonne 10 e 11** sono riservate alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in uno stesso paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

Pertanto:

- se la quota d'imposta lorda nazionale (col. 3 diviso col. 5 moltiplicato col. 6) è superiore all'importo dell'imposta estera di colonna 4, l'eccedenza va indicata nella colonna 10 (eccedenza d'imposta nazionale);
- se invece, l'imposta estera di colonna 4 è superiore alla quota d'imposta lorda nazionale, l'eccedenza va indicata nella colonna 11 (eccedenza d'imposta estera).

Sezione II-B

Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Con riferimento all'importo indicato a colonna 9 dei rigi da NR17 a NR20 della sezione II-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti della relativa imposta netta (col. 7 dei rigi sez. II-A).

Se nella sez. II-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 9 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo periodo d'imposta di produzione del reddito indicato nella sez. II-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II-B.

Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare di inizio dell'esercizio.

In particolare nel **rigo NR21** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. II-A di più righe relative allo stesso periodo d'imposta);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 9 dei righe da NR17 a NR20;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (col. 7);
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

C3. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

3.1 Generalità

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:

- sezione I** – Oneri detraibili;
- sezione II** – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;
- sezione III** – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- sezione IV** – Altri crediti d'imposta;
- sezione V** – Ritenute;
- sezione VI** – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;
- sezione VII** – Eccedenze d'imposta IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- sezione VIII** – Trasferimenti eccedenze infragruppo;
- sezione IX** – Acconti versati;
- sezione X** – Eccedenze d'imposta diverse dall' IRPEG/IRES trasferite al gruppo.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di acconto e di saldo, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei righe del quadro GN vanno riferiti al quadro GC.

3.2 Sezione I Oneri detraibili

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN13, dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX1** va indicato l'importo degli oneri detraibili spettanti alla società o ente consolidante.

Nei **righe da NX2 a NX6**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX7** va riportato l'ammontare totale degli oneri detraibili spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX1 a NX6.

3.3 Sezione II Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX8** va indicato in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, dando evidenza in **colonna 1** di quelli spettanti in misura limitata.

Nei **righe da NX9 a NX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento dando evidenza in **colonna 2** di quelli spettanti in misura limitata.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX8 a NX13.

3.4**Sezione III
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN14, dell'UNICO SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.

Nei **rigi** da **NX16** a **NX20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN14.

Nel **rigo NX21** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX15 a NX20.

3.5**Sezione IV
Altri crediti d'imposta**

In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d'imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX22** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX23** a **NX27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX22 a NX27.

3.6**Sezione V
Ritenute**

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX30** a **NX34** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei rigi da NX29 a NX34.

3.7**Sezione VI
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società.

Nei **rigi** da **NX36** a **NX40** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2005 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato;

3.8**Sezione VII
Eccedenze d'imposta IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni**

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRPEG/IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2**, il relativo importo.

Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei rigi da NX41 a NX46.

3.9**Sezione VIII
Trasferimenti eccedenze infragruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRPEG/IRES cedute a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2** il relativo importo.

Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta cedute al gruppo, indicate nei rigi da NX48 a NX53.

Nel **rigo NX55** va indicato:

- in **colonna 1**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione; nel presente modello tale colonna non è compilabile in quanto trattasi del primo periodo di applicazione dell'istituto;
- in **colonna 2**, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;

- in **colonna 3**, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, righe CN17 e CN20;
- in **colonna 4**, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3.

3.10**Sezione IX****Acconti versati**

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN18, dell'UNICO 2005 SC di ciascuna società del consolidato.

Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto ed in colonna 2, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare sia gli acconti autonomamente versati che quelli effettuati in qualità di consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **righe da NX57 a NX61**, con riferimento alle società consolidate:

- in **colonna 1** va indicato il codice fiscale;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto.

Nel caso in cui una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 4**.

Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:

- in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";
- nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella "Operazione straordinaria".

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1 e 2**, il totale del primo e del secondo acconto.

3.11**Sezione X****Eccedenze d'imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al gruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES/IRPEG, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e vanno utilizzate in compensazione dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **righe da NX64 a NX68** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

C4. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO**4.1****Generalità**

Il quadro NI va compilato nelle ipotesi di interruzione parziale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione. La società o l'ente consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate. Si precisa che qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio gli adempimenti previsti vengono espletati nel modello UNICO SC della società o ente consolidante.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

- sezione I** – Attribuzione dei versamenti eccedenti il proprio obbligo;
- sezione II** – Cessione credito ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;
- sezione III** – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

4.2**Sezione I
Attribuzione dei
versamenti eccedenti
il proprio obbligo**

In tale sezione vanno indicati i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante ha inteso attribuire alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane imputato in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **rigi** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo;
- in **colonna 2**, l'ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuita alla società;
- in **colonna 3**, l'ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuita alla società.

4.3**Sezione II
Cessione credito
ex art. 43-ter del
DPR n. 602 del 1973**

In tale sezione vanno indicati i crediti ceduti ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo del credito ad essa ceduto.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo del credito ceduto.

4.4**Sezione III
Attribuzione
delle perdite**

In base alle regole ordinarie, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **rigi** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne da 2 a 8**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non potrà eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, come esposto nel quadro CS.

Si precisa che trattandosi del primo periodo d'imposta di applicazione dell'istituto, non è possibile attribuire perdite residue alle società che abbiano aderito al consolidato nazionale.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C5. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

5.1**Generalità**

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli artt. da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

sezione I – Somma algebrica dei redditi imponibili;

sezione II – Rettifiche di consolidamento.

5.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2005 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.

In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato il reddito (o la perdita) della società o ente consolidante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato l'importo di cui al quadro NF, rigo NF12 della presente dichiarazione.

Nei **righi** da **MF2** a **MF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR.

Nel **rigo MF7** va indicata la somma algebrica del rigo MF1 e delle colonne 6 dei rigi da MF2 a MF6 di ciascun modulo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo MF, sezione I, la somma dei rigi da MF2 a MF6 dei vari moduli deve essere riportata nel rigo MF7 del Mod. n. 1.

5.3

Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.

Nel **rigo MF8** va indicato, in **colonna 1**, la variazione in diminuzione e in **colonna 2**, la variazione in aumento determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 135 del TUIR.

Nel **rigo MF9** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del TUIR.

Nel **rigo MF10** va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da MF7 a MF9.

C6. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

6.1

Generalità

Il quadro va compilato per determinare i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, distinguendo tra i redditi prodotti all'estero da parte della società o ente consolidante e i redditi prodotti dalle controllate estere.

Il presente quadro, pertanto, si compone di tre sezioni:

sezione I – Dati per la determinazione dei crediti d'imposta relativi alla società consolidante;

sezione II – Dati per la determinazione dei crediti d'imposta relativi alle società controllate estere;

sezione III – Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Ai sensi dell'art. 165 del TUIR le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi esteri sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

6.2**Sezione I
Dati per la
determinazione
dei crediti d'imposta
relativi alla società
consolidante**

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi prodotti all'estero dalla società consolidante compilando un rigo per ciascuno Stato e per periodo d'imposta di produzione del reddito.

Nei **rigi** da **MR1** a **MR4** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2005 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, l'importo del reddito estero;
- in **colonna 4** va indicato l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito di impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir.
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva;
- nelle **colonne 6, 7 e 8**, i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7);
- la **colonna 9**, non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo.
- in **colonna 10**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda nazionale; a tale fine va indicato il minore tra quanto esposto a colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{colonna 3 rigo MR}}{\text{colonna 6 rigo MR}} \times \text{colonna 7 rigo MR}$$

Le **colonne 11 e 12** sono riservate alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in uno stesso paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero. Pertanto:

- se la quota d'imposta lorda nazionale (col. 3 diviso col. 6 moltiplicato col. 7) è superiore all'importo dell'imposta estera di colonna 5, l'eccedenza va indicata nella colonna 11 (eccedenza d'imposta nazionale);
- se invece, l'imposta estera di colonna 5 è superiore alla quota d'imposta lorda nazionale, l'eccedenza va indicata nella colonna 12 (eccedenza d'imposta estera).

6.3**Sezione II
Dati per la
determinazione
dei crediti d'imposta
relativi alle società
controllate estere**

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi prodotti dalle società controllate estere per la determinazione dei relativi crediti d'imposta, compilando un rigo per ciascuna società e per periodo d'imposta di produzione del reddito.

Infatti, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del TUIR il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è calcolato con riferimento a ciascuna società controllata estera, non operando la distinzione del paese di produzione del reddito ai fini della determinazione dei crediti d'imposta.

Nei **rigi** da **MR5** a **MR8** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo dello Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare di inizio dell'esercizio.

Nella **colonna 4** va indicata la quota del reddito della società controllata estera.

Nella **colonna 5** va indicato l'importo, già compreso in colonna 6, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito di impresa prodotto all'estero mediante stabile organizza-

zione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir.

Nella **colonna 6** va indicata la relativa imposta estera resasi definitiva.

Nelle **colonne 7, 8 e 9** vanno indicati i corrispondenti importi presenti nel quadro CN (CN4, CN5 e CN7).

La **colonna 10** non va compilata trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo.

Nella **colonna 11** va indicato l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda nazionale; a tale fine indicare il minore tra quanto esposto a colonna 6 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{colonna 4 rigo MR}}{\text{colonna 7 rigo MR}} \times \text{colonna 8 rigo MR}$$

Le **colonne 12 e 13** sono riservate alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in uno stesso paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

Pertanto:

- se la quota d'imposta lorda nazionale (col. 4 diviso col. 7 moltiplicato col. 8) è superiore all'importo dell'imposta estera di colonna 6, l'eccedenza va indicata nella colonna 12 (eccedenza d'imposta nazionale);
- se invece, l'imposta estera di colonna 6 è superiore alla quota d'imposta lorda nazionale, l'eccedenza va indicata nella colonna 13 (eccedenza d'imposta estera).

6.4

Sezione III Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Con riferimento all'importo indicato a colonna 10 dei rigi da MR1 a MR4 della sezione I e a colonna 11 dei rigi da MR5 a MR8 della sezione II è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti della relativa imposta netta.

Se nelle due sezioni sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 10 della sezione I e delle colonne 11 della sezione II. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nelle due sezioni, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione III.

Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare di inizio dell'esercizio.

In particolare nel **rigo MR9** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nelle due sezioni di più rigi relative allo stesso anno).
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 10 della sezione I e nella colonna 11 della sezione II;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine va indicato il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

6.5

Concorrenza del consolidato nazionale alla determinazione della base imponibile del consolidato mondiale

Per la determinazione dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, la società consolidante deve procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione come di seguito illustrato:

- compilare prioritariamente il quadro NR relativo al consolidato nazionale, comprensivo dei dati relativi ai redditi prodotti all'estero dalla società consolidante;
- compilare la sezione II del quadro MR relativamente ai dati relativi alle società controllate estere;
- sommare i crediti d'imposta determinati nella sezione II-B del quadro NR e di quelli determinati nella sezione II del quadro MR. Tale somma va indicata nella sezione III del quadro MR.

C7. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

7.1

Generalità

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute e degli oneri detraibili della società o ente consolidante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati;

sezione II – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;

sezione III – Eccedenze di imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al gruppo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla seconda sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Qualora in capo alla società consolidante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC. In tal caso l'indicazione dei rigi del quadro GN vanno riferiti al quadro GC.

7.2

Sezione I Dati

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN13 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante.

Nel **rigo MX2** va indicato, in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante, dando evidenza, in **colonna 1**, di quelli spettanti in misura limitata.

Nel **rigo MX3** vanno indicati, i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN14 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo MX4** vanno indicati gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN15 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante.

Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante.

Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla consolidante nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2005 SC della società consolidante.

Nel **rigo MX7** vanno indicate le eccedenze dell'IRPEG/IRES cedute a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. In particolare va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza trasferita al gruppo;
- in **colonna 2**, il residuo delle eccedenze come risultanti dalla precedente dichiarazione. Nel presente modello tale colonna non è compilabile in quanto trattasi del primo periodo di applicazione dell'istituto;
- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive **colonne 1**, rigi CN17 e CN20 del quadro CN;
- in **colonna 5**, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto ed in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto effettuati dalla società o ente consolidante.

7.3

Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente consolidante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V dell'UNICO 2005 SC.

Nei **righi da MX9 a MX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2005 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato;

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

7.4

**Sezione III
Eccedenze
d'imposta
diverse
dall'IRPEG/IRES
trasferite al gruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES/IPRPEG, derivanti dalla dichiarazione della consolidante, per la parte attribuita al consolidato.

Nei **rigi** da **MX14** a **MX18** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad. es. 3800 per l'IRAP);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

V. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C8. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

CONSOLIDATO NAZIONALE

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.

Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12.

Nel **rigo CN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti formatesi in capo al consolidato per la parte che trova capienza nell'importo di cui al rigo CN1. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze.

Per il presente periodo d'imposta, il rigo non può essere compilato in quanto, trattandosi del primo periodo di applicazione dell'istituto del consolidato, non possono sussistere perdite fiscali già maturate in capo al gruppo.

Nel **rigo CN4** va indicato l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di CN1 e quello di CN3.

Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 33 per cento dell'importo del rigo CN4.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR calcolati sull'importo di cui al rigo NX7 del quadro NX, fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7** va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i rigi CN5 e CN6.

Nel **rigo CN8** va indicato, in **colonna 1**, l'importo spettante del credito d'imposta limitato derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta. In **colonna 2**, va indicato l'importo del credito d'imposta spettante in misura ordinaria, comprensivo dell'importo di colonna 1. Tali crediti sono desumibili dal rigo NX14.

Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e l'importo determinato nel quadro NR, sezione II-B.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.

Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.

Nel **rigo CN12** va indicata la somma degli importi indicati nei rigi da CN8 a CN11.

Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui alla sezione VI del quadro NX.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES/IRPEG, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo di cui al quadro NX, rigo NX47.

Il **rigo CN16**, corrispondente alle eccedenze d'imposta compensate nel modello F24, per il presente periodo d'imposta non deve essere compilato in quanto, trattandosi del primo periodo di applicazione dell'istituto del consolidato, non possono sussistere eccedenze d'imposta maturate in capo al gruppo, utilizzabili in F24, per il versamento dell'IRES.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di acconto; qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui a colonna 3, la differenza, versata con le modalità e i termini ordinari previsti per le imposte sui redditi, va riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo CN18** o nel **rigo CN19** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da CN13 a CN17.

Nel **rigo CN20, colonna 3**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta di cui al rigo CN18. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo; qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore al saldo dovuto, di cui a colonna 3, la differenza, versata con le modalità e i termini ordinari previsti per le imposte sui redditi, va riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo CN21** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo.

Nel **rigo CN22** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Nel **rigo CN23, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: $CN19 + CN21 - CN22$; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

CONSOLIDATO MONDIALE

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione dei rigi da CN1 a CN23 valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.

Nel **rigo CN1 o CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF10. L'importo indicato nel rigo MF10 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri detraibili di cui al rigo MX1 del quadro MX.

Nel **rigo CN8, in colonna 2** va indicato l'importo del quadro MX, rigo MX2, distinguendo l'ammontare del credito di imposta limitato, da evidenziare in **colonna 1**.

Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MR, sezione III;

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro MX, rigo MX4;

Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del quadro MX.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRPEG/IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al quadro MX, rigo MX6.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto.

Nel **rigo CN20, colonna 3**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta di cui al rigo CN18. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei rigi da CN6 a CN20 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX.

VI. PROSPETTI

C9. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

9.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Perdite non compensate;
- Perdite apportate dalle società del gruppo;
- Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR.

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, ma, non oltre il quinto, come previsto dal comma 1, dell'art. 84 del TUIR.

Nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite illimitatamente riportabili, ai sensi del 2° comma dell'art. 84 del TUIR, la perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale.

9.2

Perdite non compensate

Le perdite nate in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto.

Nel **rigo CS1, colonna 1**, vanno evidenziate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, non compensate nel periodo d'imposta cui si riferiscono. Infatti, per effetto dell'art. 84, c. 2, del TUIR, tali perdite possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo, per la parte non compensata nel periodo d'imposta cui si riferiscono.

La natura di perdite riportabili senza limiti di tempo va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.

Nel **rigo CS1**, in **colonna 7**, va indicata la perdita del presente periodo d'imposta al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo già indicata in colonna 1. Le **colonne da 2 a 6** non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di applicazione dell'istituto.

9.3

Perdite apportate dalle società del gruppo

Nel caso di consolidato nazionale, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare la presente sezione.

Nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante.

Nei **righi da CS2 a CS9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 8**, la perdita del presente periodo d'imposta ovvero
- in **colonna 2**, la perdita del presente periodo d'imposta riportabile senza limiti di tempo.

9.4

Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir

Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, relativi alle svalutazioni delle partecipazioni detenute nelle stesse società, operate da soggetti del gruppo e rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del Tuir e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004. Si rammenta che le svalutazioni rilevanti sono quelle effettuate dalla società o ente consolidante e dalle società controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che, pur possedendone i requisiti, non hanno esercitato l'opzione, anche se, successivamente alla svalutazione, la partecipazione fosse stata ceduta ad altro soggetto in possesso dei requisiti per la tassazione di gruppo. In quest'ultimo caso si tenga presente che le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente a seguito della cessione.

Nei **righi da CS7 a CS11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle svalutazioni determinate da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti.

Si avverte che, in presenza di un numero di società controllate le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione rilevante ai fini del prospetto superiore a cinque, si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.